

COMUNE DI PEREGO

Provincia di Lecco



PIANO CIMITERIALE

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Contenuti del Piano Cimiteriale Comunale

Il Piano Cimiteriale Comunale è redatto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale della Regione Lombardia del 09.11.2004 n.6 e successiva modifica ed integrazione del 6 febbraio 2007 n. 1 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali).

La finalità del Piano Cimiteriale Comunale è quella di definire le modalità di sepoltura per il territorio amministrativo del comune di Perego al fine di rispondere alle necessità relative all'andamento medio della mortalità.

Sono elementi costitutivi del Piano Cimiteriale i seguenti allegati:

- Tavola 0: Corografia (Sc. 1:5000);
- Tavola 1: Estratto di mappa e Estratto di P.R.G. (Sc. 1:2000);
- Tavola 2: - Tavola fotografica;
- Tavola 3 Estratto aerofotogrammetrico con fascia di rispetto allo stato attuale (Sc. 1:1000);
- Tavola 4: Planimetria allo stato attuale – (Sc. 1:200);
- Tavola 5 Estratto aerofotogrammetrico con fascia di rispetto a sistemazione avvenuta (Sc. 1:1000);
- Tavola 6: Planimetria a sistemazione avvenuta (Sc. 1:200);
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione cimiteriale;

Le seguenti norme sono da applicarsi ad integrazione e compendio della normativa vigente in materia e alle disposizioni del Regolamento cimiteriale del comune di Perego.

Aree cimiteriali e zone di rispetto

In ottemperanza all'art. 6 del Regolamento Regionale 6/2004 le aree cimiteriali e la relativa zona di rispetto, individuata dal Piano Cimiteriale e illustrata nella Tavola 5 - Estratto aerofotogrammetrico con fascia di rispetto a sistemazione avvenuta, devono essere recepite dallo strumento urbanistico vigente.

Le aree cimiteriali dovranno essere perimetrate da idonea recinzione di altezza non inferiore a metri 2 dal piano di campagna (ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004), intendendo per piano di campagna il piano esterno all'area cimiteriale.

La zona di rispetto non dovrà essere inferiore a metri 50 (ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Regolamento Regionale N. 6/2004 e successiva modifica del 06.02.2007 N. 1).

NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO CIMITERIALE DI PEREGO

Art. 1 - Disposizioni generali

1. All'interno del cimitero sono individuati specifici campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 2 - Inumazione

1. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 3 – Cippo

1. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo secondo le modalità stabilite dagli Uffici Comunali.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.
4. Gli uffici comunali competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni di cui sopra.

Art. 4 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, urne cinerarie che avvengono all'interno di opere murarie quali loculi, cripte, tombe e cappelle gentilizie costruite dal Comune o dai concessionari di aree
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004.
5. Il concessionario, per le operazioni di tumulazione, dovrà rispettare le modalità stabilite dagli uffici comunali.

Art. 5 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, su sepolture private

1. Sulle sepolture private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sulla base di quanto stabilito dagli uffici comunali.
2. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 6 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e del regolamento comunale di Polizia Mortuaria, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree di proprietà comunale possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali: loculi, cellette ossarie o cinerarie, tombe fino ad esaurimento di quelle collocate, ;

b) sepolture per famiglie e collettività: cappelle, tombe in sopraelevazione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti concessi;

b) la durata;

c) il/i concessionario/i;

d) i cadaveri destinati ad esservi accolti nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 7 – Cremazioni

1. Al fine di incentivare la cremazione, il Comune di Perego, individuerà nel Regolamento Comunale forme di incentivazione.

Art. 8 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. La durata è fissata:

a) in 90 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia;

b) in 30 anni per le cellette ossarie e cinerarie;

c) in 20 anni per i loculi a muro. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 (dieci) anni.

d) in 20 anni le tombe individuali (fino ad esaurimento di quelle già predisposte). A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 (dieci) anni.

e) in 20 anni per le tombe in sopraelevazione. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 (dieci) anni.

A seguito della tumulazione del secondo feretro la concessione ventennale si proroga:

- di 10 anni, se il secondo feretro viene collocato entro il decimo (10°) anno dalla tumulazione del primo feretro;

- di 20 anni, se il secondo feretro viene collocato decorsi 10 anni dalla tumulazione del primo feretro.

Resta ferma la possibilità del rinnovo decennale alla scadenza della concessione così prorogata, qualora la stessa non sia stata già precedentemente rinnovata.

Pertanto il rinnovo potrà essere concesso una sola volta e la durata massima del periodo di concessione della tomba in sopraelevazione non potrà essere superiore ai 50 (cinquanta) anni.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore.

Art. 9 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge.

Art. 10 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 11 - Autorizzazioni e permessi di costruzione delle cappelle

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi ed ossari.

3. Le cappelle non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dai competenti uffici comunali.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 12 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere.

Art. 13 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle di famiglia l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 14 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dai competenti uffici comunali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Per tutto quanto non previsto dalle seguenti norme si fa riferimento alla normativa in vigore e in particolare a:

- D.P.R. n. 285 del 10.08.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- regolamento regionale della Regione Lombardia 09.11.2004 N.6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali);
- modifica al Regolamento Regionale della Regione Lombardia del 06.02.2007 N.1;
- legge Regionale N. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- circolare del Ministero della sanità N. 10 del 31.01.1998;
- circolare del Ministero della sanità N. 24 del 24.06.1993;
- D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31.07.2002, N. 179";
- Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- Legge N. 130 del 30.03.2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- regolamento cimiteriale comunale.